

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 268

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

23 ottobre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RISOLUZIONI	
	Consiglio	
2008/C 268/01	Risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 2008, «Portare avanti la politica spaziale europea»	1
<hr/>		
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 268/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5219 — VWAG/OFH/VWGI) ⁽¹⁾	7
<hr/>		
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 268/03	Tassi di cambio dell'euro	8

IT

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 268/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	9
---------------	--	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2008/C 268/05	Revoca della notifica di una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE	14
---------------	--	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2008/C 268/06	Bando di concorso generale EPSO/AD/138/08	15
---------------	---	----

Autorità europea per la sicurezza alimentare


2008/C 268/07	Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)	16
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 268/08	Aiuto di Stato — Germania — Aiuto di Stato C 28/08 (ex N 345/06) — Maggiorazione per le PMI per un investimento di M.A.L. Magdeburger Artolith GmbH — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾	23
2008/C 268/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5345 — Terex Corporation/Fantuzzi Group) ⁽¹⁾	33

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2008

«Portare avanti la politica spaziale europea»

(2008/C 268/01)

IL CONSIGLIO,

VISTO l'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea, entrato in vigore nel maggio 2004, e la crescente cooperazione tra le due parti;

RAMMENTANDO gli orientamenti emersi dalle sessioni del consiglio «Spazio» del 25 novembre 2004, del 7 giugno 2005 e del 28 novembre 2005;

PONENDO L'ACCENTO sulla risoluzione del consiglio «Spazio» del 22 maggio 2007, che ha accolto con favore, appoggiandola, la politica spaziale europea ed ha gettato le basi programmatiche della politica spaziale in Europa;

RILEVANDO che la risoluzione ha invitato la Commissione europea, il direttore generale dell'ESA e gli Stati membri dell'Unione europea e dell'ESA a controllare e valutare l'attuazione della politica in questione nell'ambito del campo di applicazione dell'accordo quadro, compresa l'attuazione delle questioni chiave definite negli allegati della risoluzione;

RILEVANDO che gli Stati membri, sulla scorta del piano di attuazione della politica spaziale europea, hanno identificato come prioritari due settori d'azione programmatici, ossia la riuscita implementazione di Galileo e del GMES (sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza), nonché diverse questioni orizzontali;

RICONOSCENDO i significativi progressi realizzati in questi settori, come si evince dalla relazione comune ESA-CE sull'andamento dei lavori, e PLAUDENDO ai progressi compiuti nell'instaurare una strategia di relazioni internazionali per lo spazio in Europa;

RIAFFERMA al riguardo l'importanza, per l'Europa, di mantenere un accesso autonomo allo spazio, un programma scientifico di livello mondiale, i suoi servizi di punta in materia di applicazioni satellitari per la meteorologia operativa e le comunicazioni commerciali nonché una base tecnologica forte e innovativa;

SOTTOLINEA l'importanza di un rafforzamento del coordinamento tra i programmi di sviluppo della tecnologia spaziale della CE e quelli dell'ESA, in particolare in relazione alle tecnologie spaziali che sono cruciali per evitare la dipendenza strategica dell'Europa;

RICHIAMA le discussioni tenute dai ministri europei incaricati dello spazio nella loro riunione informale di Kourou, il porto spaziale europeo, il 21 e 22 luglio 2008.

I. UN CONCETTO PER L'EUROPA NELLO SPAZIO

RICONOSCENDO che la politica spaziale europea ha imposto il concetto del rafforzamento dell'Europa nel suo ruolo di leader mondiale dello spazio in grado di far fronte ai bisogni delle politiche e degli obiettivi europei in termini di applicazioni, servizi e infrastrutture connesse, contribuire alla sua influenza societale, culturale, economica e scientifica, svilupparne il potenziale industriale e scientifico e assicurarne l'autonomia politica e tecnologica in modo ragionato, coerente e realistico;

RICONOSCENDO che tale politica, fondata sull'UE, l'ESA e i loro rispettivi Stati membri implicati nel programma spaziale europeo, dovrebbe continuare ad essere attuata ed ulteriormente sviluppata, mantenendo obiettivi ambiziosi nei limiti delle capacità messe a disposizione per la ricerca e le applicazioni operative;

SOTTOLINEANDO che tutte le attività spaziali dell'Europa contribuiscono agli obiettivi del trattato sullo spazio extratmosferico delle Nazioni Unite e rispettano integralmente i principi ivi sanciti, in particolare:

- l'esplorazione e l'uso dello spazio extratmosferico a vantaggio e nell'interesse di tutti i paesi ed il riconoscimento dello spazio extratmosferico come provincia che appartiene a tutta l'umanità,
- l'uso dello spazio extratmosferico per fini esclusivamente pacifici,
- la promozione della cooperazione internazionale nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extratmosferico,
- e che l'Europa appoggia gli sforzi attualmente prodigati dalla commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extratmosferico (COPUOS) in materia di limitazione e prevenzione dei rottami spaziali;

SOTTOLINEANDO l'importanza di rafforzare il sostegno pubblico ai fini dello sviluppo delle tecnologie spaziali, assicurare la complementarità delle azioni e massimizzare le sinergie con gli sviluppi di tipo non spaziale;

RICONOSCENDO che l'Unione europea, l'ESA e i loro rispettivi Stati membri sono i tre attori principali della politica spaziale europea e PONENDO L'ACCENTO sul fatto che l'Unione europea sta assumendo competenze sempre crescenti in campo spaziale, connesse in special modo alle applicazioni spaziali, in sintonia con quelle di un attore globale e che apportano un valore aggiunto all'ESA ed agli Stati membri, rispettando nondimeno il ruolo e le competenze di ciascuno di essi;

CONSIDERANDO che, posto quanto precede e nel contesto della politica spaziale europea, l'Unione europea e l'ESA, come pure i loro rispettivi Stati membri, sono attori spaziali di spicco e svilupperanno l'Europa in quanto potenza spaziale leader sulla scena internazionale. In questo contesto IDENTIFICA i seguenti aspetti che dovranno essere discussi:

- in sintonia con la strategia in materia di relazioni internazionali, promuovere un approccio coerente nei riguardi della cooperazione internazionale nei programmi spaziali, dato il loro carattere mondiale, pur nella consapevolezza che l'Europa dovrebbe poter far fronte alla concorrenza mondiale. L'esplorazione del sistema solare, l'ambiente terrestre e lo sviluppo sostenibile sono i settori prioritari per l'attuazione della cooperazione internazionale,
- assicurare, per tutti gli Stati membri dell'UE e dell'ESA, un accesso libero ed equo ai benefici delle attività spaziali in termini di politiche pubbliche, dati scientifici, sviluppo tecnologico, attività industriali e servizi,
- rafforzare i meccanismi esistenti per coordinare le competenze europee e gli investimenti nello spazio finanziati da

fonti comunitarie, intergovernative e nazionali, nonché instaurare i meccanismi atti a migliorare le sinergie tra i programmi spaziali civili e quelli della difesa, rispettando nel contempo le esigenze specifiche di entrambi i settori, compresi le competenze decisionali e i meccanismi finanziari rispettivi,

- garantire all'UE, all'ESA e ai loro rispettivi Stati membri la continuità di un accesso allo spazio, a condizioni accettabili, autonomo, affidabile e dal buon rapporto costi/benefici, fondato sulla disponibilità di una serie di lanciatori di livello mondiale adeguati e competitivi come pure di un porto spaziale operativo europeo,
- unificare per il tramite dell'UE, in base alle esigenze programmatiche dell'UE e degli Stati membri dell'ESA e dell'UE, la loro domanda di applicazioni spaziali, attraverso un processo trasparente che permetta all'UE di individuare i bisogni degli utenti, stabilire priorità ed assicurare la continuità dei servizi. La manutenzione degli strumenti necessari per prestare tali servizi, incluso il relativo finanziamento, dovrebbe essere realizzata in partenariato con i soggetti interessati e, se del caso, con gli operatori,
- promuovere l'elaborazione di un appropriato quadro regolamentare per facilitare il rapido emergere di servizi a valle innovativi e concorrenziali, in particolare allo scopo di garantire un'ampia destinazione dello spettro radio per tutte le applicazioni basate sulla tecnologia spaziale,
- organizzare la governance dello spazio in sintonia con la risoluzione del 4° consiglio «Spazio» e con le ambizioni politiche dell'UE, dell'ESA e dei loro rispettivi Stati membri, in special modo l'ottimizzazione del processo decisionale nel settore spaziale in seno al Consiglio dell'Unione europea, nonché in altre istituzioni dell'UE,
- elaborare adeguati strumenti e meccanismi di finanziamento dell'UE, tenendo conto delle peculiarità del settore dello spazio, della necessità di rafforzare la sua competitività in generale e quella della sua industria, nonché della necessità di una struttura industriale equilibrata; e rendere disponibili adeguati investimenti comunitari a lungo termine a favore della ricerca connessa allo spazio e dell'operatività di applicazioni spaziali sostenibili, a vantaggio dell'Europa e dei suoi cittadini, in particolare esaminando tutte le conseguenze a livello delle politiche connesse allo spazio nel quadro delle prossime prospettive finanziarie,
- rafforzare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

SOTTOLINEA il valore aggiunto, per i ministri degli Stati membri dell'UE e dell'ESA responsabili dello spazio, di incontrarsi ogni-qualvolta ciò risulti utile per discutere le principali questioni politiche secondo un'appropriata tabella di marcia.

II. PRIORITÀ ATTUALI

ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE i seguenti significativi progressi nei programmi Galileo e GMES:

- il successo del lancio e della validazione in orbita di GIOVE-B, che hanno permesso la dimostrazione di nuove tecnologie cruciali necessarie alla performance del sistema Galileo,
- le conclusioni del Consiglio UE del novembre 2007 e la successiva adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei GNSS, che ha chiarito la governance pubblica della fase di dispiegamento di Galileo e delle operazioni EGNOS e le implicazioni delle azioni per il finanziamento di Galileo,
- la decisione degli Stati membri dell'ESA di avviare il programma sulla componente spaziale del GMES; la conclusione dell'accordo CE-ESA che prevede il contributo comunitario a detto programma e la messa a disposizione, da parte della CE, dei primi finanziamenti operativi attraverso l'attuazione di un'azione preparatoria del GMES nel 2008,
- la dimostrazione di servizi preoperativi nell'ambito del GMES al Forum GMES di Lille,
- l'avvio del partenariato GMES/Africa attraverso il cosiddetto «Processo di Lisbona sul GMES e l'Africa» nell'ottica di servire gli utenti africani,
- la proposta riguardante l'architettura fondamentale del GMES descritta nella tabella di marcia di Monaco;

RIAFFERMA che la rapida attuazione sia di Galileo sia del GMES resta prioritaria.

A. GALILEO

RICONOSCENDO che Galileo rappresenta il primo programma spaziale che è il fiore all'occhiello dell'UE;

INVITA la Commissione a prendere in considerazione e analizzare le difficoltà passate al fine di mettere pienamente a frutto questa esperienza;

ATTENDE CON INTERESSE la creazione del Gruppo interistituzionale Galileo;

SOTTOLINEA la necessità di rafforzare il coordinamento tra la Commissione europea, l'ESA e i pertinenti Stati membri in relazione alla R&S per i sistemi, i servizi e le applicazioni di navigazione satellitare;

PONE L'ACCENTO sulla costante collaborazione con i partner internazionali su questioni di compatibilità e interoperabilità dei sistemi;

INVITA la Commissione a affrontare la questione delle implicazioni di ordine giuridico del fatto che la Comunità europea acquisisca la proprietà dei beni tangibili e intangibili da essa

finanziati connessi alle applicazioni spaziali, quali quelle dei programmi Galileo e EGNOS, in special modo con riguardo alle questioni di responsabilità.

B. GMES

RICORDANDO che il GMES è un'iniziativa orientata agli utenti che dovrebbe massimizzare lo sfruttamento dei centri, capacità e servizi di osservazione terrestre — spaziali o meno — esistenti in Europa, tra cui EUMETSAT, il centro satellitare dell'UE, ecc.;

SOTTOLINEA che le infrastrutture di osservazione terrestre in situ che gli Stati membri sostengono, unitamente alle infrastrutture di osservazione spaziale, rappresentano un considerevole contributo alle capacità di osservazione terrestre e dovrebbero essere messe a disposizione del GMES in via permanente;

SOTTOLINEA che la continuità dei dati e del servizio è indispensabile e che essa deve essere garantita dall'Unione europea, in particolare tramite finanziamenti a lungo termine, basati su partenariati per le singole componenti del GMES;

RIBADISCE il ruolo dell'ESA in quanto agenzia di sviluppo e di approvvigionamento per le missioni dedicate «Sentinel» del GMES, e in quanto coordinatore dell'intera componente «Space» del GMES, compresi i contributi messi a disposizione dagli Stati membri, EUMETSAT ed altri partner del GMES;

INVITA la Commissione a definire per il GMES un quadro giuridico adeguato, coinvolgendo, se del caso, il segretariato generale del Consiglio e ad esaminare le implicazioni della certificazione dei dati satellitari rilevati a distanza;

SOTTOLINEA che molti servizi di informazione del GMES hanno il carattere di un bene pubblico europeo e debbono essere messi a disposizione in ottemperanza ad un principio di accesso integrale e aperto a tutti, fatti salvi alcuni vincoli, quali la sicurezza;

RAVVISA la necessità di elaborare un piano d'azione che sfoci nell'istituzione di un programma dell'UE per il GMES inteso ad assicurare la continuità dei servizi del GMES e dei dati critici di osservazione di cui essi necessitano. Tale piano d'azione dovrebbe comprendere:

- una strategia per la governance del GMES in generale e di tutte le sue componenti, che individui i pertinenti attori con i ruoli e le responsabilità rispettivi, e che sia fondata su una serie di partenariati del GMES, nonché su intese relative ad una partecipazione adeguata degli Stati membri dell'ESA che non sono membri dell'UE,
- un piano di finanziamento sostenibile del GMES, basato su una valutazione dei bisogni finanziari globali per il GMES e sulla definizione della strategia di bilancio ai livelli nazionale e europeo, tenendo conto delle tre fasi successive: fase di R&S, da finanziare tramite stanziamenti R&S, fase di transizione con finanziamenti misti di R&S e operativi, fase operativa, con finanziamenti mirati alle operazioni che implicano gli utenti,

- la definizione di meccanismi operativi di prestazione di servizi per ciascun servizio GMES, compresa l'identificazione dei rispettivi operatori,
- la definizione tra l'UE e gli Stati membri di un processo di formalizzazione dei rispettivi impegni a contribuire al GMES attraverso infrastrutture di osservazione e di servizio esistenti in situ,
- l'individuazione del ruolo dell'iniziativa GEO e di altre iniziative intergovernative o multilaterali, come il CEOS, nell'accesso a tutto l'insieme dei dati disponibili, nonché del contributo del GMES a questi sforzi internazionali,
- un processo di definizione di una politica globale in materia di dati per tutti i dati generati dal sistema GMES, che comprenda un'adeguata etichettatura e una politica di sicurezza in materia di dati intesa ad assicurare che tutti i dati sensibili saranno pienamente protetti e resteranno riservati;

ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE:

- la proposta della Commissione europea di una nuova azione preparatoria nel progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009, che spiani il cammino ad un futuro finanziamento della fase operativa del GMES,
- l'intenzione della Commissione di affrontare tutti questi aspetti in una comunicazione che sarà adottata entro la fine di ottobre 2008, previa consultazione dei principali interessati e avendo, in particolare, convenuto con l'ESA un approccio programmatico globale relativamente alla componente spaziale del GMES,
- l'intenzione del direttore generale dell'ESA, previa consultazione degli Stati membri dell'ESA e della Commissione, di sottoporre al consiglio ESA a livello ministeriale di novembre 2008 una proposta di programma relativo al segmento 2 della componente spaziale del GMES.

III. NUOVE PRIORITÀ NELL'AMBITO DELLA POLITICA SPAZIALE EUROPEA

METTE IN RISALTO che il Consiglio europeo, il 14 marzo 2008, ha accolto con soddisfazione la relazione comune dell'Alto Rappresentante e della Commissione europea sui cambiamenti climatici e sulla sicurezza internazionale, in cui si è rammentato, in particolare, che nel 2007 la maggior parte degli appelli di emergenza all'aiuto umanitario da parte dell'ONU sono da collegare al clima, ed ha individuato l'effetto moltiplicatore che i cambiamenti climatici esercitano sui rischi per la sicurezza;

RAMMENTA che il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio dell'Unione europea di presentare raccomandazioni circa un'adeguata azione di follow-up in materia;

INDIVIDUA i seguenti quattro settori prioritari nell'attuazione della politica spaziale europea per il periodo a venire.

A. SPAZIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

CONSIDERANDO che le sfide connesse alle condizioni climatiche cui fa fronte l'umanità sono di rilevanza mondiale e che l'UE sta adattando le sue politiche in modo da affrontarle;

SOTTOLINEA l'obiettivo di migliorare in termini sia qualitativi sia quantitativi la comprensione della portata dei cambiamenti climatici e delle relative conseguenze, e la necessità di mantenere ed ampliare i contributi europei a tale comprensione ed alla relativa modellistica, al fine di fornire la base di conoscenze comprovate per le decisioni cruciali da adottare in politica ambientale;

RICONOSCE l'unicità del contributo dei programmi spaziali che, attraverso la loro capacità di osservazione globale e la loro azione a lungo termine, forniscono la serie di dati occorrenti alla comunità scientifica per le ricerche in materia di cambiamenti climatici, integrando altri strumenti di osservazione e misura;

RICONOSCE il contributo del programma dell'ESA «Pianeta vivente» e delle missioni spaziali nazionali nell'ambito delle scienze della terra, dei programmi operativi EUMETSAT e dell'infrastruttura della componente spaziale GMES alla raccolta di osservazioni grazie a cui l'Europa desume le serie storiche dei parametri climatici e comprende i principali processi climatici;

INVITA la comunità scientifica, congiuntamente con la Commissione europea, l'ESA e l'EUMETSAT, a definire come l'insieme dei servizi GMES e degli archivi europei dell'osservazione spaziale possano contribuire nel modo più efficace a fornire dati che includano le variabili climatiche essenziali per la ricerca scientifica;

INVITA la Commissione a condurre uno studio per valutare i bisogni di accesso totale a dati standardizzati e di maggiore potenza di elaborazione, e i mezzi per soddisfarli, tenendo conto delle capacità e del networking esistenti in Europa;

ACCOGLIE CON FAVORE la preparazione congiunta ESA/EUMETSAT di una proposta concernente un programma relativo al Meteosat di terza generazione (MTG), che sarà presentata al consiglio ESA a livello ministeriale di novembre 2008 e successivamente al consiglio EUMETSAT; incentrandosi sulla meteorologia operativa, l'MTG contribuirà anche al GMES, al monitoraggio del clima e, quindi, al rilevamento del cambiamento climatico mondiale.

B. CONTRIBUTO DEL SETTORE SPAZIALE ALLA STRATEGIA DI LISBONA

METTE IN RISALTO che il settore spaziale, in quanto ambito di R&S ad alta tecnologia e attraverso lo sfruttamento economico dei suoi risultati, può contribuire a conseguire gli obiettivi di Lisbona in modo da soddisfare le ambizioni dell'UE in campo economico, formativo, sociale ed ambientale, e le aspettative dei suoi cittadini e in modo da realizzare gli obiettivi di Lisbona per la crescita e l'occupazione, offrendo nuove opportunità economiche e soluzioni innovative per vari servizi in tutta Europa, contribuendo così alla coesione territoriale;

RITIENE che, con l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il 18 dicembre 2006, del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, con il suo nuovo capitolo tematico «Spazio» facente parte del programma specifico «Cooperazione», l'UE ha riconosciuto il settore spaziale come una delle priorità e delle pietre angolari della società europea dei saperi;

SOTTOLINEA che dalle applicazioni spaziali, come le telecomunicazioni via satellite, i sistemi EGNOS e Galileo e il GMES, si attende la creazione di concrete opportunità di mercato a livello mondiale, specialmente per le PMI, grazie allo sviluppo di servizi a valle con valore aggiunto; e che l'UE, l'ESA e i loro rispettivi Stati membri devono ottimizzare conseguentemente il valore da essi ottenuto da tali risorse spaziali. Questa crescita dovrebbe essere promossa al fine di accelerare l'emergere di possibilità economiche e lo sviluppo di servizi capaci di integrare senza soluzione di continuità i sistemi satellitari di navigazione, osservazione e comunicazione e di combinarli con le reti terrestri. Il conseguimento di tale obiettivo richiede un adeguato quadro regolamentare, un accesso rafforzato allo spettro radio per le applicazioni spaziali e l'elaborazione di norme nei pertinenti settori;

RILEVA che potrebbe quindi essere presa in considerazione l'inclusione delle attività spaziali nell'iniziativa *Lead Market*.

C. SPAZIO E SICUREZZA

EVIDENZIA l'importante contributo del settore spaziale alla PESC/PESD, compresi i compiti di Petersberg, e quindi alla sicurezza dei cittadini europei;

RAMMENTA che i beni spaziali sono divenuti indispensabili per la nostra economia e che occorre quindi garantirne la sicurezza; SOTTOLINEA che l'Europa, in sintonia con la sua aspirazione a rafforzare il proprio ruolo di leader di statura mondiale nel settore spaziale, deve sviluppare una capacità operativa europea di monitoraggio e controllo della propria infrastruttura spaziale e dei rottami spaziali, basata inizialmente sugli attivi esistenti a livello sia nazionale sia europeo, avvantaggiandosi delle relazioni

che possono essere instaurate con altre nazioni partner e delle loro capacità;

RITIENE che, tenuto conto del carattere internazionale e politico di tale capacità, l'Unione europea, in collegamento con l'ESA e con i rispettivi Stati membri, debba assumere un ruolo attivo nel creare progressivamente tale capacità e un'adeguata struttura di governance;

SOTTOLINEA la necessità, per l'Europa, abbia la capacità di individuare inottemperanze all'attuazione di trattati o di obblighi internazionali, come strumento essenziale di difesa e promozione dei valori europei;

ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE, nell'ambito delle competenze decisionali e dei meccanismi finanziari del quadro esistente, l'instaurazione del dialogo strutturato tra gli interlocutori istituzionali europei in risposta alla risoluzione del consiglio «Spazio», del 2007, con l'obiettivo di conseguire una significativa intensificazione del coordinamento delle attività in materia di spazio, sicurezza e difesa, con la partecipazione della Commissione europea, del segretariato generale del Consiglio, dell'Agenzia europea per la difesa, dell'ESA e degli Stati membri;

RAMMENTANDO che il GMES si basa su talune capacità di osservazione a duplice uso, e che il sistema Galileo, il GMES e i sistemi di comunicazione via satellite forniranno servizi suscettibili di interesse per alcune applicazioni nel campo della sicurezza;

RICONOSCE che l'utilizzo di Galileo e del GMES da parte di un'utenza militare deve essere conforme al principio secondo cui Galileo e il GMES sono sistemi civili soggetti ad un controllo civile, e che pertanto qualsiasi modifica a tale principio dovrebbe essere esaminata alla luce del titolo V del trattato UE e in particolare degli articoli 17 e 23, nonché nell'ambito della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea;

METTE IN RISALTO la necessità di:

- definire i modi e i mezzi per migliorare il coordinamento tra programmi spaziali civili e di difesa con accordi a lungo termine,
- sviluppare una capacità in grado di soddisfare i bisogni dell'utenza europea di una conoscenza globale della situazione relativa all'ambiente spaziale mediante un'attività coordinata in ambito europeo, ed eventualmente con altri partner,
- riconoscere la dipendenza dell'Europa da fornitori extraeuropei per determinate tecnologie e componenti spaziali critici, porre in essere strategie di attenuazione volte ad assicurare l'accesso europeo garantito e adottare concreti provvedimenti per ottenere una riduzione della dipendenza dell'Europa;

SOTTOLINEA i vantaggi di avvalersi di capacità ed infrastrutture esistenti a livello sia nazionale, sia europeo;

PRENDE ATTO dell'intenzione della DG ESA di sottoporre al consiglio ESA a livello ministeriale di novembre 2008 una proposta di un programma sulla conoscenza della situazione in ambito spaziale, che getti le basi della capacità operativa e rispetti i ruoli rispettivi dell'agenzia europea per la difesa e degli Stati membri dell'UE e dell'ESA.

D. ESPLORAZIONE SPAZIALE

ACCOGLIE CON FAVORE il riuscito lancio del laboratorio Columbus dell'ESA e le soddisfacenti dimostrazioni del veicolo di trasferimento automatizzato (ATV) «Jules Verne» quali progetti di sviluppo tecnologico genuinamente europei e fattori fondamentali per assicurare all'Europa un accesso alla Stazione spaziale internazionale (ISS) e un permanente utilizzo di quest'ultima;

AFFERMA che l'esplorazione spaziale costituisce un impegno politico e globale e che l'Europa dovrebbe intraprendere la propria azione nell'ambito di un programma mondiale, senza alcun monopolio o accaparramento da parte di singoli paesi, con una partecipazione dei diversi attori con le proprie capacità e priorità;

EVIDENZIA che per l'Europa è necessario elaborare una prospettiva comune ed una programmazione strategica di esplorazione a lungo termine, che salvaguardi le sue posizioni chiave, basandosi quindi sui settori in cui essa eccelle; pertanto, il necessario dialogo politico con gli altri Stati che partecipano al programma mondiale di esplorazione deve essere ulteriormente sviluppato e promosso sulla scena internazionale dall'Unione europea, dall'ESA e, dai loro rispettivi Stati membri, ciascuno nel suo specifico ruolo e in stretto coordinamento reciproco;

ACCOGLIE CON FAVORE la proposta della Commissione di organizzare una conferenza politica ad alto livello su un concetto mondiale a lungo termine per l'esplorazione dello spazio, che avvii un dibattito pubblico sul ruolo dell'Europa in questo impegno mondiale e sulla base di idonei studi preparatori coordinati dall'ESA volti a valutare i settori di eccellenza europei ed elaborare svariati scenari di un contributo europeo con i costi e la programmazione relativi;

PRENDE ATTO della strategia di esplorazione globale, in cui si delinea il coordinamento globale dei programmi di esplorazione umana e robotica delle principali potenze, ed anche la possibilità, successivamente, di una spedizione umana su Marte;

AFFERMA che l'Europa, basandosi sul suo passato di successi ottenuti nell'attività di esplorazione nel corso di alcuni decenni in cui le scienze hanno rappresentato l'elemento propulsivo fondamentale, è impegnata a svolgere un ruolo significativo nelle attività internazionale di esplorazione del sistema solare e di approfondita comprensione delle condizioni che permettono la vita fuori dal nostro pianeta, e RICONOSCE che soltanto grazie ad un investimento prolungato l'Europa potrà conseguire una propria affermazione quale pilastro fondamentale di queste attività;

È CONSAPEVOLE che le tecnologie da sviluppare devono essere valutate accuratamente in vista dell'adozione di decisioni cruciali, e EVIDENZIA che queste ultime possono avere ripercussioni durature sulla percezione delle capacità scientifiche e tecnologiche europee nel mondo e nell'autopercezione dei cittadini europei;

SOTTOLINEA il valore dell'esplorazione spaziale nell'ispirare i giovani europei a scegliere attività in campo scientifico e tecnologico, rafforzando le capacità europee in questi settori.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5219 — VWAG/OFH/VWGI)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 268/02)

Il 25 settembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5219. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**22 ottobre 2008**

(2008/C 268/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2843	TRY	lire turche	2,1097
JPY	yen giapponesi	126,88	AUD	dollari australiani	1,9073
DKK	corone danesi	7,4534	CAD	dollari canadesi	1,6088
GBP	sterline inglesi	0,78815	HKD	dollari di Hong Kong	9,9566
SEK	corone svedesi	10,1225	NZD	dollari neozelandesi	2,1554
CHF	franchi svizzeri	1,4991	SGD	dollari di Singapore	1,9241
ISK	corone islandesi	305	KRW	won sudcoreani	1 785,18
NOK	corone norvegesi	9,0135	ZAR	rand sudafricani	14,0926
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	8,777
CZK	corone ceche	25,485	HRK	kuna croata	7,2259
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	12 714,57
HUF	fiorini ungheresi	275,55	MYR	ringgit malese	4,5541
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,35
LVL	lats lettone	0,7095	RUB	rublo russo	34,6084
PLN	zloty polacchi	3,764	THB	baht thailandese	44,334
RON	leu rumeni	3,58	BRL	real brasiliano	3,0008
SKK	corone slovacche	30,475	MXN	peso messicano	17,4408

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 268/04)

Numero dell'aiuto: XA 241/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per il risanamento degli allevamenti da epizoozie e altre malattie

Base giuridica:

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 «Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico» e successive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera a), comma 2 e comma 4 bis] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 3 300 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- 1) 100 % dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie e altre malattie, per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e per l'abbattimento e la distruzione degli animali nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale;
- 2) 100 % a compensazione delle perdite subite per la prevenzione e l'eradicazione delle epizoozie e altre malattie, nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi successivi a tale scadenza

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli incentivi per il risanamento degli allevamenti da epizoozie e altre malattie, purché reso obbligatorio dalla vigente normativa ovvero inserito in uno specifico programma comunitario, statale o regionale, si intendono perseguire gli obiettivi di miglioramento dello stato sanitario del bestiame di interesse zootecnico e di conseguenza la salubrità dei prodotti ottenuti, a tutela della salute dei consumatori.

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi di cui al punto 1 sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Con riferimento agli aiuti destinati a compensare gli agricoltori delle perdite per la prevenzione e l'eradicazione delle epizoozie e altre malattie la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato degli animali abbattuti dalle epizoozie e altre malattie o degli animali abbattuti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento.

Tali aiuti si limiteranno alle perdite causate da epizoozie e altre malattie i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizoozie e altre malattie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

I pagamenti saranno erogati in relazione alle epizoozie e altre malattie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie e verranno erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie e altre malattie in questione. Quest'ultime saranno chiaramente indicate nel programma che conterrà una descrizione delle misure previste.

Gli aiuti non si riferiranno a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non si riferiranno a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Gli aiuti saranno concessi per le epizootie e le altre malattie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizootie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

I regimi di aiuto verranno introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite e gli aiuti verranno versati entro quattro anni dal verificarsi delle stesse.

Sono ammissibili i costi per controlli sanitari, test e indagini diverse, costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicinali, costi per l'abbattimento degli animali, costi per la compensazione di perdite di reddito derivanti dagli obblighi imposti dai piani.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento a tale articolo, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in esso previste e sopraccitate, è stato fatto nella legge n. 3/2002 all'articolo 2, comma 4 bis

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1349

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 242/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per azioni promozionali indirette dei prodotti zootecnici

Base giuridica:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e successive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 4 comma 1 lettera b) e comma 1ter, l'articolo 5 comma 2 e l'art. 6 comma 3] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 100 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

— 100 % della spesa ammessa per:

- 1) divulgazione di cognizioni scientifiche;
- 2) organizzazione e partecipazione a convegni, mostre, fiere, mercati ed esposizioni;
- 3) effettuazione di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione, purché i risultati relativi siano resi disponibili ed accessibili a tutti gli operatori, e sempre che dalle metodologie utilizzate non risultino favorite talune imprese e talune produzioni,

— 70 % della spesa ammessa per i controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione, da intendersi come costi fissi occasionati dalla partecipazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano, nel limite di 3 000 EUR annui, per un periodo massimo di cinque anni

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi successivi a tale scadenza

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli aiuti per le azioni promozionali indirette si intendono incentivare le sopraelencate attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

In particolare gli incentivi previsti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'organizzazione delle azioni promozionali indirette da parte di associazioni di produttori non implica che l'appartenenza a tali organizzazioni costituisca una condizione per avere accesso al servizio e i contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione sono limitati ai costi del servizio prestato. Gli aiuti non saranno concessi in relazione alle spese per investimenti.

Inoltre, per quanto concerne i controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione, gli incentivi non saranno concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso e dei controlli di routine sulla qualità del latte o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti potranno essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi e potranno tuttavia comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere d) e e), paragrafi 3 e 4, articolo 14, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e f), paragrafi 3, 4, 5 e 6, e articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento agli articoli 14 e 15, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in essi previste e sopraccitate, è stato fatto nella legge n. 21/2001 all'articolo 4, comma 1 *ter*

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 243/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, organizzazione e gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici

Base giuridica:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-

sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera b) e comma 1 *bis*, l'articolo 3 e l'articolo 6 comma 1 lettera b)] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 160 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 70 % della spesa ritenuta ammissibile

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi successivi a tale scadenza

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli incentivi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, l'organizzazione e la gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, si intendono rimborsare all'associazione allevatori le spese sostenute per l'esecuzione dei controlli sugli animali iscritti ai Libri genealogici delle razze bovine autoctone, nonché per la gestione del piano relativo alla gestione riproduttiva degli animali.

Gli aiuti previsti non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Sono ammissibili i costi relativi ai test di determinazione della qualità genetica dei riproduttori o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, e articolo 15, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento a tali articoli, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in essi previste, è stato fatto nella legge n. 21/2001 all'articolo 2, comma 1 *bis*

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 244/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per l'introduzione a livello di azienda di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale

Base giuridica:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e successive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera f) e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6 comma 1 lettera c)] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 120 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 40 % della spesa ritenuta ammissibile

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli incentivi per l'introduzione a livello di azienda di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: individuazione del gene di tenerezza della carne, verifica quali/quantitativa del materiale seminale, programmazione degli accoppiamenti relativi al raggiungimento degli obiettivi dei programmi selettivi, controllo e monitoraggio della consanguineità. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e saranno ammessi solo fino al 31 dicembre 2011.

Sono ammissibili i costi relativi agli accoppiamenti programmati e ai programmi di monitoraggio del materiale seminale, nonché quelli attinenti al controllo della consanguineità.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento a tale articolo, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in esso previste, è stato fatto nella legge n. 21/2001 all'articolo 2, comma 1 bis

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 249/08

Stato membro: Italia

Regione: Sardegna

Titolo del regime di aiuto:

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola).

Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008. Spesa Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale 300 000 EUR Spesa Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 440 000 EUR

Base giuridica:

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23.

Deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008 recante «Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008 (L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23) Spesa Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale 300 000 EUR. Spesa Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 440 000 EUR».

Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 19 giugno 2008

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008 — recante «Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008 (L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23). Direttive di attuazione».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: La dotazione finanziaria prevista per l'aiuto, riferito alle perdite degli anni 2007 e 2008 è complessivamente di 740 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- 1) aiuto per i capi bovini abbattuti:
 - 100 % dell'importo derivante dal calcolo effettuato secondo il procedimento specificato nel punto 2 delle direttive di attuazione di cui all'allegato A della D.G.R. n. 34/19, del 19 giugno 2008;
- 2) aiuto per le perdite di reddito:
 - 100 % della perdita di reddito calcolata secondo il procedimento specificato nel punto 2 delle direttive di attuazione di cui all'allegato B della D.G.R. n. 34/19, del 19 giugno 2008

Data di applicazione: Entrambi gli aiuti si applicano per i danni subiti dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2007

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: *L'aiuto per i capi abbattuti* è applicato ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera a) i), del regolamento ed è finalizzato a riconoscere ai titolari di allevamenti bovini del territorio regionale che hanno subito abbattimenti coatti di animali affetti da tubercolosi, nel biennio 2007-2008, un indennizzo aggiuntivo volto a colmare la differenza tra le tariffe fissate dal D.M. del 10 ottobre 2006 e il valore dell'animale così come rilevato dai bollettini quindicinali dell'ISMEA, al netto di quanto ricavato dall'eventuale vendita delle carni.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.

L'aiuto per la perdita di reddito è applicato ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera a) ii), del regolamento ed è finalizzato a compensare i titolari di allevamenti bovini sedi di focolai di tubercolosi bovina ubicati nel territorio regionale, per le perdite derivanti dall'applicazione delle seguenti misure restrittive prescritte dall'autorità sanitaria pubblica nell'ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2008:

- divieto di monta (ne consegue diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito),
- divieto di ripopolamento (ne consegue difficoltà a reintegrare la mandria a seguito degli abbattimenti coatti, quindi

diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito).

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati

Settore interessato: Produzione animale: bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato igiene e sanità e dell'Assistenza sociale
Via Roma 223
I-09123 Cagliari (concede l'aiuto per i capi abbattuti)
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno 4
I-09125 Cagliari (concede l'aiuto per la perdita di reddito)

Sito web:

Per la deliberazione n. 13/26, del 4 marzo 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104215.pdf

per l'allegato A:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104235.pdf

per l'allegato B:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104251.pdf

Per la deliberazione n. 34/19, del 19 giugno 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080619175155.pdf

per l'allegato A:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624122917.pdf

per l'allegato B:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624123014.pdf

Stefania MANCA

Direttore ad interim

Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Revoca della notifica di una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

(2008/C 268/05)

In data 10 giugno 2008 l'Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto dalla Norvegia una richiesta a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) ⁽¹⁾ di escludere dal campo di applicazione dell'atto la prospezione e l'estrazione di petrolio e gas sulla piattaforma continentale norvegese e il trasporto di gas naturale mediante la rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») nel paese.

La notifica di richiesta della Norvegia figura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 180 del 17.7.2008, pag. 18, e nel supplemento SEE n. 43 del 17.7.2008, pag. 35.

Con lettera del 17 luglio 2008 il governo norvegese ha comunicato all'Autorità di vigilanza EFTA la revoca con effetto immediato della richiesta introdotta dalla Norvegia a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

Il presente avviso prevale pertanto sulla precedente notifica e l'Autorità considera la richiesta revocata. La direttiva 2004/17/CE continua pertanto ad applicarsi alla prospezione e estrazione di petrolio e gas sulla piattaforma continentale norvegese e al trasporto di gas naturale mediante la rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») nel paese.

(1) GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)**BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/138/08**

(2008/C 268/06)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il concorso generale EPSO/AD/138/08 al fine di costituire una riserva per l'assunzione di giuristi linguisti (AD 7) di lingua maltese.

Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 268 A del 23 ottobre 2008.

Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: <http://europa.eu/epso>

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Invito a manifestare interesse a partecipare ai gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Parma, Italia)

(2008/C 268/07)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la chiave di volta dell'Unione europea (UE) per quanto riguarda la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza alimentare umana e animale. In stretta collaborazione con le autorità nazionali, e in aperta consultazione con le parti interessate, l'EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente nonché una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti.

L'Autorità ha istituito una procedura di selezione il cui scopo è redigere una lista di riserva di:

ESPERTI SCIENTIFICI CHE INTENDANO PARTECIPARE AI GRUPPI DI ESPERTI SCIENTIFICI E AL COMITATO SCIENTIFICO DELL'EFSA:

- gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW),
- gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ),
- gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM),
- gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP),
- gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO),
- gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA),
- gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH),
- gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR),
- comitato scientifico (SC).

Rif.: EFSA/E/2008/002

Il presente invito si rivolge a esperti in campo scientifico che intendano partecipare al gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW), al gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ), al gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), al gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), al gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO), al gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA), al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH), al gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR) e al comitato scientifico (SC), allo scopo di individuare gli esperti scientifici più idonei a ricoprire questo incarico scientifico presenti in Europa.

L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

L'EFSA è la pietra angolare del sistema europeo di valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare umana e animale e la sua consulenza scientifica sui rischi attuali ed emergenti sta alla base delle politiche e delle decisioni dei gestori del rischio in seno alle istituzioni europee e negli Stati membri dell'UE. L'impegno più delicato dell'Autorità è quello di fornire una consulenza scientifica trasparente e indipendente e una comunicazione chiara fondata sulle metodologie e sui dati scientifici più aggiornati di cui si dispone.

L'EFSA fa affidamento sulla collaborazione dei migliori esperti europei nella valutazione del rischio nel settore della sicurezza alimentare umana e animale, che operano in modo indipendente presso un'organizzazione autonoma e autogovernata, per fornire alle istituzioni europee e agli Stati membri una consulenza scientifica di massimo livello.

L'Autorità opera nel rispetto dei principi fondamentali dell'eccellenza scientifica, dell'apertura, della trasparenza, dell'indipendenza e della tempestività. Grazie alla sua filosofia di lavoro indipendente, aperta e trasparente, l'EFSA è in grado di fornire la migliore consulenza scientifica possibile e, quindi, di contribuire al rafforzamento del sistema europeo della sicurezza alimentare umana e animale.

Il ruolo dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico dell'EFSA

I gruppi di esperti scientifici hanno il compito di redigere i pareri scientifici dell'Autorità e di fornire consulenza a seconda delle necessità, ciascuno all'interno della propria sfera di competenza.

I gruppi di esperti scientifici sono costituiti di norma da 21 esperti scientifici indipendenti.

I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici sono nominati con mandato triennale rinnovabile due volte e devono partecipare e contribuire attivamente a tutte le riunioni del gruppo di esperti scientifici nelle quali vengano adottati pareri, relazioni scientifiche o documenti orientativi. Si prevede che il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici si riuniscano tra sei e dieci volte all'anno (a seconda della mole di lavoro), nell'ambito di riunioni di due giorni tenute di regola a Parma, in Italia. I membri dei gruppi di esperti scientifici sono inoltre tenuti a partecipare, ove del caso, a gruppi di lavoro. Le riunioni si svolgono in inglese e la maggior parte dei documenti è redatta in tale lingua. I candidati dovrebbero tenere debitamente in conto che le riunioni richiedono solitamente un lavoro preparatorio.

I presidenti di ciascun gruppo di esperti scientifici sono anche membri del comitato scientifico dell'EFSA assieme ad altri 6 esperti scientifici.

I membri dei gruppi di esperti scientifici hanno diritto ad un'indennità, decisa dal consiglio di amministrazione dell'EFSA, per ogni intera giornata di riunione (nel 2008 l'importo di tale indennità ammonta a 300 EUR). Inoltre, agli esperti scientifici sarà corrisposta un'indennità di viaggio e di soggiorno secondo la guida dell'EFSA alle indennità per le riunioni degli esperti.

Gruppo di esperti scientifici sulla salute e benessere degli animali (AHAW)

Il gruppo AHAW fornisce consulenza scientifica indipendente su tutti gli aspetti attinenti alle malattie e al benessere degli animali. La sua attività è dedicata principalmente agli animali destinati alla produzione alimentare, pesci inclusi.

Le attività di valutazione del rischio del gruppo di esperti scientifici si basano sull'esame di dati e informazioni scientifiche per valutare i rischi associati ad una determinata problematica. Ciò contribuisce a fornire una base scientifica alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo AHAW.

Gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ)

Il gruppo BIOHAZ fornisce consulenza scientifica indipendente sui pericoli biologici in materia di sicurezza alimentare e di tossinfezioni alimentari, tra cui:

- le zoonosi (malattie animali trasmissibili all'uomo) di origine alimentare,
- le encefalopatie spongiformi trasmissibili (ESB/EST),
- la microbiologia alimentare,
- l'igiene degli alimenti e la gestione dei rifiuti correlata.

Il gruppo BIOHAZ è uno dei principali responsabili delle attività dell'EFSA nel campo dell'ESB e dell'EST.

Esso svolge attività di valutazione del rischio con l'intento di fornire pareri scientifici e consulenza scientifica ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo BIOHAZ.

Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM)

Il gruppo CONTAM fornisce consulenza scientifica indipendente sui contaminanti della catena alimentare e le sostanze indesiderate, quali ad esempio agenti intossicanti naturali, micotossine e residui di sostanze non autorizzate non trattate da un altro gruppo di esperti.

Esso svolge attività di valutazione del rischio con l'intento di fornire pareri scientifici e consulenza scientifica ai gestori del rischio. Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo CONTAM.

Gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP)

Il gruppo FEEDAP fornisce consulenza scientifica indipendente in materia di sicurezza e/o efficacia degli additivi e dei prodotti o delle sostanze usati nei mangimi. In particolare, il gruppo ne valuta la sicurezza e/o l'efficacia per le specie bersaglio, l'utilizzatore, il consumatore di prodotti di origine animale e l'ambiente. Inoltre, il gruppo scientifico studia l'efficacia delle sostanze e/o dei prodotti chimici e biologici destinati a essere impiegati intenzionalmente nei mangimi.

Il gruppo FEEDAP svolge gran parte delle sue attività relativamente a sostanze che devono essere valutate dall'EFSA prima che ne venga autorizzato l'impiego nell'Unione europea.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo FEEDAP.

Gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO)

Il gruppo GMO fornisce consulenza scientifica indipendente in merito alla sicurezza di:

- organismi geneticamente modificati (OGM) come vegetali, animali e microrganismi,
- alimenti e mangimi geneticamente modificati.

Esso svolge attività di valutazione del rischio con l'intento di fornire pareri scientifici e consulenza scientifica ai gestori del rischio. Il lavoro condotto dal gruppo nell'ambito delle valutazioni del rischio si fonda sull'analisi delle informazioni e dei dati scientifici al fine di valutare la sicurezza di un determinato organismo geneticamente modificato. Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni. Il gruppo svolge molto del proprio lavoro nell'ambito delle domande di autorizzazione poiché, prima di poter essere autorizzati nell'Unione europea, tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati devono essere valutati dall'EFSA.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo GMO.

Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA)

Il gruppo NDA si occupa di questioni relative a prodotti dietetici (ossia alimenti intesi a soddisfare specifici requisiti nutrizionali di particolari gruppi della popolazione), alimentazione umana e allergie alimentari. Esso fornisce inoltre consulenze su argomenti correlati, come i nuovi alimenti (alimenti o sostanze che non sono stati consumati in modo significativo nell'Unione europea fino al 15 maggio 1997).

Il lavoro condotto dal gruppo si fonda sull'analisi di dati e informazioni scientifiche al fine di valutare i rischi, ad esempio in riferimento ad allergie alimentari e nuovi alimenti, e fornire consulenza scientifica in materia di alimentazione umana e valore nutrizionale di alimenti, ingredienti alimentari e prodotti. Nell'ambito delle proprie attività il gruppo inoltre valuta se le indicazioni nutrizionali in merito ai benefici per la salute e al valore nutrizionale dei prodotti alimentari siano scientificamente affidabili e giustificate e svolge un lavoro sulle assunzioni di riferimento della popolazione. Il gruppo fornisce pareri scientifici e consulenza ai responsabili della gestione dei rischi. Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni. Per ulteriori informazioni in merito al ruolo dell'EFSA in relazione alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, consultare la sezione «Indicazioni nutrizionali e sulla salute: approfondimento» e/o visitare la sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo NDA.

Gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH)

Il gruppo PLH fornisce consulenza scientifica indipendente sul rischio posto da parassiti dei vegetali che possono nuocere a vegetali, prodotti vegetali o biodiversità nell'Unione europea, analizzandoli e valutandoli in riferimento alla sicurezza della catena alimentare.

Il lavoro condotto dal gruppo nell'ambito delle valutazioni del rischio si fonda sull'analisi delle informazioni e dei dati scientifici al fine di valutare i rischi posti da un determinato elemento. Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo PLH.

Gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR)

Il gruppo PPR fornisce consulenza scientifica indipendente sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari (più comunemente noti come pesticidi) e i loro residui, esaminando i rischi per gli utilizzatori e/o gli operatori del settore, i consumatori e l'ambiente.

Ciò contribuisce a fornire una base solida alle politiche e alle normative europee, oltre a coadiuvare i responsabili della gestione dei rischi al momento di adottare le decisioni.

Il gruppo lavora in stretta collaborazione con l'unità responsabile dell'esame tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi (PRAPeR), che effettua un esame paritetico a livello europeo dei principi attivi utilizzati nei prodotti fitosanitari nuovi o già esistenti. Il gruppo PPR viene interpellato per un parere su questioni che non possono essere risolte nell'ambito di questa procedura o nel caso in cui siano necessari ulteriori orientamenti scientifici, perlopiù nel campo della tossicologia, dell'ecotossicologia, del destino e del comportamento dei pesticidi e dei loro residui. Un'altra attività è l'aggiornamento dei documenti orientativi europei già esistenti nell'ambito della valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari e l'elaborazione di altri documenti in nuovi campi del sapere scientifico.

Per maggiori informazioni sulle attività dell'EFSA nella sfera dei pesticidi, consultare la pagina di «Approfondimento» sui pesticidi.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo PPR.

Comitato scientifico (SC)

Il comitato scientifico è composto dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da altri 6 esperti scientifici.

Il comitato scientifico dell'EFSA ha il compito di contribuire alle attività dei gruppi scientifici dell'EFSA in questioni scientifiche di natura orizzontale e di fornire consulenze strategiche al direttore esecutivo dell'Autorità. È inoltre responsabile del coordinamento generale, necessario per garantire la coerenza dei pareri stilati dai vari gruppi di esperti scientifici. Il comitato scientifico concentra le proprie attività sullo sviluppo di metodologie armonizzate di valutazione del rischio nei settori in cui non sono ancora stati definiti approcci a livello comunitario.

Il comitato scientifico fornisce pareri scientifici e offre consulenza ai gestori del rischio, per assicurare un solido fondamento scientifico alle politiche e alle normative europee e per aiutare i gestori del rischio nel momento di adottare decisioni.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al comitato scientifico.

Per maggiori informazioni sulla selezione dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si rimanda al documento «Decisione riguardante l'istituzione e le attività del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici».

http://www.efsa.eu.int/EFSA/DocumentSet/mb_32ndmeet_annex_a_en_4_1,2.pdf?ssbinary=true

Per ulteriori informazioni sui gruppi di esperti scientifici:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_ScientificPanels.htm

Procedura di selezione

Nell'atto di candidatura si chiede ai candidati di indicare la scelta fra i gruppi di esperti scientifici e/o il comitato scientifico.

Requisiti

Qualifiche ed esperienza

A. Criteri di ammissione

- i) diploma di laurea in aree che comprendono tossicologia, ecotossicologia, scienze ambientali, chimica, biochimica, tecnologia alimentare, farmacologia, medicina veterinaria, medicina umana, farmacia, biologia, bioscienze, agronomia/scienze agrarie, microbiologia degli alimenti, epidemiologia, medicina del lavoro, salute pubblica o altri settori collegati alla salute pubblica a livello post universitario;
- ii) almeno dieci (10) anni di esperienza professionale nell'ambito di attività pertinente al gruppo o ai gruppi di esperti scientifici selezionati, ad un livello riservato a tali qualifiche;
- iii) buona conoscenza della lingua inglese;
- iv) i candidati sono tenuti a compilare la dichiarazione di interessi allegata all'atto di candidatura in maniera esauriente, veritiera e completa; si rammenta che la mancata compilazione di questa parte dell'atto di candidatura in maniera completa comporterà il rigetto della candidatura;

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di interessi:

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/General/doi_guidance_allannexes.pdf?ssbinary=true

- v) i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, di un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o di uno dei paesi candidati che hanno iniziato i negoziati di adesione. Anche gli esperti provenienti da paesi non europei possono presentare la propria candidatura, ma queste candidature saranno prese in considerazione solo se tra gli esperti europei non è possibile reperire il livello di esperienza richiesto.

B. Criteri di selezione

- esperienza di valutazione scientifica del rischio e/o formulazione di pareri scientifici in campi correlati alla sicurezza alimentare umana e animale in generale e, in particolare, nei settori di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato,
- comprovata preparazione scientifica di alto livello in uno o, preferibilmente, diversi campi correlati all'area di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici selezionato,
- esperienza di revisione paritetica (*peer review*) di lavori e pubblicazioni scientifici, di preferenza nei campi correlati al settore di competenza del comitato scientifico o del gruppo di esperti scientifici prescelto,
- capacità di esaminare informazioni e fascicoli complessi, spesso provenienti da un'ampia gamma di discipline e fonti scientifiche, nonché di redigere bozze di pareri e relazioni scientifiche,
- esperienza professionale in un ambiente multidisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale,
- esperienza nella gestione di progetti in ambiti scientifici,
- comprovate capacità comunicative derivanti da esperienze d'insegnamento, di presentazioni in pubblico, dalla partecipazione attiva a riunioni e da pubblicazioni.

Gli atti di candidatura che soddisfano i requisiti di ammissibilità saranno sottoposti a una valutazione comparativa da parte dell'EFSA sulla base dei criteri di selezione di cui sopra. L'EFSA si riserva il diritto di chiedere il parere di terzi circa l'esperienza professionale dei candidati, ai fini della loro candidatura.

I membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato scientifico saranno designati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo.

Oltre al comitato scientifico i candidati possono indicare la propria preferenza per due (2) gruppi di esperti scientifici, tuttavia possono essere nominati membri di uno solo. Ove acconsenta, ciascun candidato può essere nominato per un gruppo di esperti scientifici per cui non abbia dato specifica preferenza. Per i candidati che, pur soddisfacendo i requisiti di idoneità, non siano stati nominati, sussiste la possibilità di venire inseriti in un elenco di riserva nel caso in cui si rendano disponibili nuovi posti vacanti oppure per partecipare alle attività del comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici in qualità di esperti ad hoc di un suo gruppo di lavoro.

Agli esperti selezionati verrà chiesta l'autorizzazione per la pubblicazione dei loro dati nel database degli esperti dell'EFSA.

Per maggiori informazioni sul database degli esperti dell'EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/efsa_locale-1178620753812_1178712806106.htm

Indipendenza e dichiarazioni d'impegno e d'interessi

I membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati a titolo personale. I candidati sono tenuti a includere una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, unitamente a una dichiarazione d'interessi suscettibili di pregiudicare la loro indipendenza.

Pari opportunità

Nell'ambito delle sue procedure l'EFSA applica i principi della parità di trattamento.

Presentazione delle candidature

I candidati dovranno presentare la propria candidatura e la dichiarazione di interessi on line, attraverso il sito web dell'EFSA: www.efsa.europa.eu

Le candidature inviate tramite posta elettronica non verranno accettate.

I candidati sono gentilmente invitati a compilare il modulo di candidatura in inglese, per facilitare il processo di selezione.

Tutti i candidati che presentano una candidatura a seguito del presente invito a manifestare interesse saranno informati per posta sull'esito della procedura di selezione.

I dati personali richiesti dall'EFSA ai candidati saranno trattati nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Scopo del trattamento dei dati personali inviati dai candidati è la gestione delle candidature ai fini di una possibile preselezione e selezione presso l'EFSA.

Termine ultimo per l'invio delle candidature

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il **7 gennaio 2009 a mezzanotte** (ora locale, GMT +1). Per le candidature trasmesse tramite posta raccomandata farà fede il timbro postale.

Si noti che, a causa del numero estremamente elevato di candidature inviate all'Autorità, all'approssimarsi del termine per la presentazione delle candidature il sistema può avere problemi nell'elaborazione di quantitativi enormi di dati. Pertanto, si suggerisce ai candidati di inviare l'atto di candidatura con largo anticipo rispetto al termine ultimo.

Nota:

In caso di incoerenza o difformità tra la versione in lingua inglese e le versioni in altre lingue del presente documento, fa fede la versione inglese.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

AIUTO DI STATO — GERMANIA

**Aiuto di Stato C 28/08 (ex N 345/06) — Maggiorazione per le PMI per un investimento di M.A.L.
Magdeburger Artolith GmbH**

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 268/08)

Con lettera del 17 giugno 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Ufficio: SPA3 6/5
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42

Tali osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

IL PROGETTO

Con lettera del 2 giugno 2006, la Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere una maggiorazione per le PMI del 15 %, in aggiunta all'aiuto regionale concesso nel quadro di regimi di aiuto regionali esistenti a favore di Magdeburger Artolith GmbH (in appresso: «M.A.L.»), per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di lastre di pietra contenenti resina sintetica.

M.A.L. è situata a Magdeburgo, un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, ed è stata costituita nel 2005 da un gruppo di persone fisiche, il cosiddetto «Initiators-Group Artolith». L'azionista unico nonché amministratore di M.A.L. è il sig. Andreas Gratz. L'impresa ha acquistato da Breton SpA attrezzature, tecnologia e know-how necessari alla produzione di lastre di pietra per un prezzo di 36 800 000 EUR.

Per finanziare il progetto, dell'ammontare di 49 800 000 EUR, M.A.L. utilizza le proprie risorse [7 000 000 di EUR sotto forma di finanziamento mezzanino (*mezzanine capital*) apportato da Breton SpA] e un prestito bancario (pari a 22 708 800 EUR), oltre all'aiuto richiesto (20 177 593 EUR).

Valutazione della qualifica di PMI del beneficiario

Poiché le soglie stabilite dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (in appresso: «regolamento relativo alle PMI») ⁽¹⁾ vengono superate, la Germania ha soddisfatto i propri obblighi procedurali di notifica della maggiorazione per le PMI prima di concederla. Come stabilito nelle precedenti decisioni, in casi di questo tipo la Commissione si limita a stabilire se il beneficiario sia classificabile come PMI e sia pertanto ammesso a beneficiare della maggiorazione per le PMI del 15 % compresa nell'importo dell'aiuto previsto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

In conformità all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽²⁾ (in appresso: «raccomandazione relativa alle PMI»), le piccole e medie imprese sono definite come imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 Mio EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 Mio EUR. Per poter stabilire se tali soglie vengono rispettate, la Commissione deve definire in primo luogo i dati da prendere in considerazione, a seconda che M.A.L. sia un'impresa autonoma, associata o collegata ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione relativa alle PMI.

La Commissione dubita che M.A.L. sia un'impresa autonoma considerando il suo forte rapporto contrattuale con Breton SpA, che potrebbe portare le due imprese a diventare imprese associate/collegate. Prima di firmare il contratto di fornitura delle macchine e del know-how necessario alla produzione delle lastre, Breton SpA ha apportato a M.A.L. 7 000 000 EUR. Il contributo di Breton SpA è classificato come capitale costituito da diritti di godimento (nella lingua originale: «Genussrechtskapital») nel contratto stipulato tra M.A.L. e Breton SpA. Tale partecipazione è registrata nel bilancio del 2005 di M.A.L. come capitale proprio. La Commissione osserva che i diversi Stati membri adottano soluzioni estremamente eterogenee rispetto alla questione se tipi specifici di finanziamento mezzanino (*mezzanine capital*) costituiscano capitale proprio o passività. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase della valutazione, la Commissione dubita che il contratto che regola il «Genussrechtskapital» tra M.A.L. e Breton SpA costituisca un vero e proprio contratto di prestito e che le due imprese non siano diventate associate o collegate. Tali dubbi si basano, in primo luogo, sulle specifiche clausole del contratto in questione: ad esempio, i diritti di partecipazione vengono concessi per un periodo di tempo illimitato e, in caso di situazione contabile negativa, sono subordinati persino al capitale sociale di M.A.L. In secondo luogo, secondo il bilancio del 2005 la partecipazione di Breton SpA è superiore al 25 % dei fondi propri di M.A.L. In terzo luogo, secondo il contratto di fornitura, M.A.L. deve fare riferimento ai marchi e alla tecnologia di Breton nelle proprie pubblicità e strategie di marketing, oltre che sul suo sito web. Un ulteriore legame tra le due imprese potrebbe quindi essere costituito dall'interesse di Breton nel posizionare la propria tecnologia e i propri prodotti sul mercato tedesco. Infine, Breton SpA ha accettato di mettere a disposizione di M.A.L., nel caso in cui fosse necessario, del capitale aggiuntivo. Ciò è stato richiesto dalle autorità tedesche al momento della concessione della garanzia sul prestito bancario a M.A.L.

Nel corso della fase di esame preliminare, Breton ha venduto il proprio «Genussrechtskapital» in M.A.L. ad una società svizzera che secondo la Germania è classificabile come investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato alla raccomandazione relativa alle PMI. Pertanto Breton SpA e M.A.L. non potevano più essere imprese associate. Tuttavia, in base alle informazioni disponibili la Commissione non ha potuto concludere che la società svizzera rappresenta un autentico investitore istituzionale conformemente alla raccomandazione relativa alle PMI e che non occupa la funzione di fiduciario per Breton SpA.

Se M.A.L. è un'associata/collegata di Breton SpA, nel calcolare le soglie applicabili alle PMI ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato alla

raccomandazione relativa alle PMI, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche il numero di dipendenti e il fatturato/bilancio di Breton SpA nonché del gruppo a cui appartiene Breton SpA. In questo scenario, le soglie previste dalla raccomandazione relativa alle PMI sembrano essere state ampiamente superate.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione nutre dei dubbi circa la qualifica di PMI di M.A.L. e pertanto dubita anche che la maggiorazione del 15 % per le PMI notificata possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der Angaben Ihrer Behörden zu der oben genannten Beihilfemaßnahme entschieden hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1. VERFAHREN

- (1) Mit Schreiben vom 2. Juni 2006 (A/34350) meldeten die deutschen Behörden der Kommission ihre Absicht, der Magdeburger Artolith GmbH — zusätzlich zu Regionalbeihilfen im Rahmen bestehender Regionalbeihilferegelungen — einen KMU-Aufschlag in Höhe von 15 % zu gewähren.
- (2) Mit Schreiben vom 10. Juli 2006 (D/55735), 29. August 2006 (D/57401) und 7. Dezember 2006 (D/60188) forderte die Kommission ergänzende Angaben an. Die deutschen Behörden antworteten mit Schreiben vom 31. Juli 2006 (A/36153 und A/36143), 6. Oktober 2006 (A/37870), 26. Januar 2007 (A/30855) und 23. Februar 2007 (A/31733).
- (3) Mit Schreiben vom 29. März 2007 (A/32777) ersuchten die deutschen Behörden die Kommission, die Würdigung der Beihilfe auszusetzen. Die Kommission gab dem Ersuchen mit Schreiben vom 2. April 2007 (D/51508) statt.
- (4) Mit Schreiben vom 31. August 2007 (A/37113) übermittelten die deutschen Behörden weitere Informationen und ersuchten die Kommission, die Würdigung der gemeldeten Maßnahme wieder aufzunehmen. Da die vorgelegten Informationen für die Würdigung nicht ausreichten, verlangte die Kommission mit Schreiben vom 15. Oktober 2007 (D/54091) weitere Angaben, die die deutschen Behörden mit Schreiben vom 13. November 2007 (A/39237) übermittelten. Am 6. Dezember 2007 fand ein Treffen zwischen den Kommissionsdienststellen und den deutschen Behörden statt; dem folgte ein Auskunftersuchen der Kommission mit Datum vom 3. Januar 2008 (D/50006), das die deutschen Behörden mit Schreiben vom 6. März 2008 (A/4496) dahin gehend beantworteten, dass weitere Unterlagen vorgelegt werden würden, sobald sie verfügbar seien. Die Kommission teilte den deutschen Behörden mit Schreiben vom 14. März 2008 (D/51140) mit, dass die Zweimonatsfrist, die der Kommission für ihre Entscheidung zur Verfügung steht, erst zu laufen beginnt, wenn diese fehlenden Angaben bei der Kommission eingegangen sind. Mit Schreiben vom 7. Mai 2008 (D/51842) verlangte die Kommission weitere Informationen, die Deutschland am 19. Mai 2008 (A/9174) übermittelte.

⁽²⁾ GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(5) Deutschland meldet die Maßnahme gemäß der Verpflichtung nach Randnummer 3.13 der Entscheidung der Kommission über die Beihilferegulierung *Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘* (nachstehend ‚GA-Regelung‘) an ⁽³⁾. Danach müssen Einzelbeihilfen angemeldet werden, wenn die Kriterien in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden ‚KMU-Verordnung‘) ⁽⁴⁾ erfüllt sind. Gemäß diesem Artikel sind Einzelbeihilfen für Unternehmen in einem Fördergebiet anzumelden, wenn sich die förderfähigen Gesamtkosten auf mindestens 25 000 000 EUR belaufen und die Nettobeihilfeintensität mindestens 50 % der in der Fördergebietskarte für das betreffende Gebiet ausgewiesenen Nettobeihilfeobergrenze beträgt oder wenn sich das Gesamtvolumen einer Beihilfe auf mindestens 15 000 000 EUR brutto beläuft.

2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFE

2.1. Beihilfempfänger

- (6) Beihilfempfänger ist die Magdeburger Artolith GmbH (nachstehend ‚M.A.L.‘). Das Unternehmen liegt in einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a des EG-Vertrags. M.A.L. wurde 2005 von einer Gruppe natürlicher Personen, der sog. ‚Initiatorengruppe Artolith‘, initiiert und wird kunstharzgebundene Steinplatten herstellen. Einziger Gesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens ist eine natürliche Person, Herr Andreas Gratz.
- (7) Durch eine am 22. Dezember 2005 unterzeichnete Vereinbarung wurde M.A.L. von Breton SpA (nachstehend ‚Breton‘) Genusskapital in Höhe von 7 000 000 EUR zur Verfügung gestellt.
- (8) Am 28. Dezember 2005 unterzeichnete M.A.L. einen Vertrag mit Breton über die Lieferung von Maschinen, Ausrüstung und erforderlichem Know-how für die Steinplattenherstellung.
- (9) Ende 2005 hatte M.A.L. vier Mitarbeiter, keinen Umsatz und eine geschätzte Bilanzsumme in Höhe von 37 020 000 EUR. Der ursprünglichen Zuwendungsbescheid vom 15. Dezember 2005 zufolge wurde nach Abschluss des Investitionsvorhabens Ende 2006 von 105 Mitarbeitern ausgegangen. Am 6. Juni 2006 genehmigten die deutschen Behörden die Verlängerung des Investitionszeitraums bis Ende 2007.

⁽³⁾ Entscheidung der Kommission N 642/02 vom 1. Oktober 2003, ABl. C 284 vom 27.11.2003.

⁽⁴⁾ Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (Abl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33).

2.1.1. M.A.L. und die ‚Initiatorengruppe Artolith‘

- (10) Die sog. ‚Initiatorengruppe Artolith‘ hatte ursprünglich die vier Mitglieder [...] ^(*), [...], [...] und [...] (Initiatoren 1-4 im Schaubild weiter unten).
- (11) [...] (Initiator 1) hält 100 % der M.A.L.-Anteile. Die Initiatoren 2 und 3 sind berechtigt, mit je 33 % an einer etwaigen Erhöhung des Kapitals von M.A.L. (Nennwert) teilzunehmen. Den Angaben Deutschlands zufolge sind sie in keiner anderen Weise an M.A.L. beteiligt. Auch haben sie kein Eigenkapital zur Verfügung gestellt. [...] (Initiator 4) ist später aus der Initiatorengruppe ausgeschieden und wird sich um den künftigen Vertrieb der M.A.L.-Erzeugnisse in den USA kümmern.
- (12) [...] [...] und [...] (Initiatoren 1-3) halten je 33 % der Anteile an dem Unternehmen Agrar Biologisches Institut GmbH (nachstehend ‚ABI‘).

- (13) Zum Zeitpunkt der Anmeldung war ABI nicht auf dem Markt aktiv. Das Unternehmen wurde zur Entwicklung und Herstellung von Naturharz aus erneuerbaren Quellen gegründet. Deutschland bestätigte, etwaige zukünftige Geschäfte zwischen ABI und M.A.L. würden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (*arms-length principle*) abgewickelt.

2.1.2. M.A.L. und Breton

- (14) Bei Breton handelt es sich um ein großes Unternehmen mit Sitz im italienischen Castello di Godego, das im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Maschinen, Ausrüstung und immateriellen Anlagewerten für die Verarbeitung von Naturstein sowie in der Herstellung und Verarbeitung von Verbundstein tätig ist.
- (15) Breton selbst gehört dem Unternehmen SIGEP SpA (nachstehend ‚SIGEP‘) an, das in die Kategorie der Großunternehmen fällt. Bei SIGEP handelt es sich um eine Holding aus vier Unternehmen: eines ist Breton selbst, ein anderes die Breton-Niederlassung in den USA ‚Breton USA Customer Services Cooperation‘.
- (16) Deutschland hat dazu folgende Angaben gemacht:
- es besteht keinerlei Verbindung zwischen der US-Niederlassung von Breton und der oben erwähnten künftigen Vertriebsstruktur von M.A.L. in den USA,
 - kein Mitglied der Initiatorengruppe Artolith steht in irgend einer vertraglichen Verbindung zu Breton, und
 - Breton und ABI stehen nicht in vertraglicher Verbindung zueinander.

^(*) Geschäftsgeheimnis

- (17) Ein wesentlicher Geschäftsbereich von Breton sind Fabrikanlagen zur Herstellung von Verbundstein. Angaben des Unternehmens zufolge kann seinem technologischen Know-how weltweit kein anderes Unternehmen Konkurrenz machen. Die in Fabrikanlagen von Breton eingesetzten Technologien sind durch internationale Patente und Lizenzen geschützt ⁽⁵⁾. Breton ist Eigentümer der über Patente und Warenzeichen geschützten Technologie zur Herstellung von harzgebundenen Verbundsteinplatten (compound stone raisin-bounded slabs) (Bretonstone@slabs) und zementgebundenen Platten (cement-bound slabs) (Bretonstonecem@slabs).
- (18) Am 22. Dezember 2005 erklärte sich Breton bereit, M.A.L. 7 000 000 EUR zuzuführen, nachdem die Bank Hypo Alpe-Adria AG die Gewährung eines zur Finanzierung des Investitionsvorhabens von M.A.L. erforderlichen Darlehens in Höhe von 22 708 700 EUR bestätigte.
- (19) Der Genussrechtskapital-Vertrag zwischen M.A.L. und Breton klassifiziert den Beitrag von Breton als Genussrechtskapital, das in der Bilanz 2005 von M.A.L. als Eigenkapital ausgewiesen wird. Das Genussrechtskapital wird auf unbegrenzte Zeit überlassen. Der zugrunde liegende Vertrag kann frühestens zum 31. Dezember 2015 gekündigt werden, wobei eine Kündigungsfrist von zwei Jahren einzuhalten ist.
- (20) Der Vertrag gibt Breton spezifische Informationsrechte, jedoch keine Stimmrechte ⁽⁶⁾, die eine Einmischung in die Geschäfte von M.A.L. erlauben würden.
- (21) Breton erhält eine ertragsunabhängige Vergütung in Höhe von jährlich 3,5 % der investierten 7 000 000 EUR Genussrechtskapital. Ferner erhält Breton 2,5 % des Ertrags von M.A.L. vor Zinsen und Steuern. Beide Vergütungen setzen für das betreffende Jahr einen Jahresüberschuss voraus.
- (22) Im Falle eines Jahresfehlbetrags trägt Breton die Verluste des Unternehmens durch Verlustbeteiligung mit. Gemäß Vertrag steht das Genussrechtskapital dann selbst hinter dem Stammkapital von M.A.L. zurück ⁽⁷⁾.
- (23) Breton darf die Genussrechte nur im Einvernehmen mit M.A.L. mit einer Hypothek belasten, verkaufen oder anderweitig übertragen. M.A.L. stimmt jedoch einer Übertragung innerhalb der oben erwähnten SIGEP-Holding unwiderruflich zu.
- (24) Das Genussrechtskapital von Breton steht hinter allen anderen Gläubigern von M.A.L. zurück.
- (25) Die Möglichkeit, die Genussrechte in Anteile an der Gesellschaft umzuwandeln, ist im Vertrag nicht vorgesehen.
- (26) Mit Schreiben vom 31. August 2007 teilte Deutschland der Kommission mit, dass die von M.A.L. an Breton emittierten Genussrechte am 27. Juli 2007 verkauft wurden, und zwar an SFC Swiss Forfaiting Company (nachstehend ‚SFC‘), ein Unternehmen, das nach Auffassung Deutschlands zu den institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 3 des Anhangs zur Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen ⁽⁸⁾ (nachstehend ‚KMU-Empfehlung‘) gehört.


⁽⁵⁾ <http://www.breton.it/dynamic/en/azienda/attivita.php>

⁽⁶⁾ Die Klausel in § 6 des Vertrags lautet: ‚Die Genussrechte gewähren Gewinnrechte, die keine Mitgliedsrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der M.A.L. beinhalten. Breton hat jedoch Anspruch auf Einsicht in den Jahresabschluss und den Erläuterungsbericht der M.A.L.‘

⁽⁷⁾ Die Klausel in § 3 des Vertrags lautet: ‚Weist M.A.L. in ihrem Jahresabschluss einen Jahresfehlbetrag aus, so nimmt das Genussrechtskapital am Verlust von M.A.L. bis zur vollen Höhe dadurch teil, dass das Genussrechtskapital vorrangig vor dem Stammkapital der Gesellschaft vermindert wird. Die Rückzahlungsansprüche von Breton reduzieren sich entsprechend‘.

⁽⁸⁾ ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.

(27) Auf Grundlage der der Kommission zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Angaben scheint die beschriebene Struktur sich folgendermaßen darzustellen:



2.2. Investitionsvorhaben und Kosten

(28) M.A.L. baut in Magdeburg ein neues Werk, in dem kunstharzgebundene Steinplatten hergestellt werden sollen. Das Projekt hat 2005 begonnen und sollte Ende 2006 abgeschlossen sein, die Laufzeit wurde jedoch bis Ende 2007 verlängert.

(29) Die Gesamtinvestitionskosten für das Vorhaben belaufen sich auf 49 800 000 Mio. EUR. Die nominalen Gesamtkosten schlüsseln sich wie folgt auf:

	Gesamtkosten (EUR)
Grundstück	[...]
Gebäude	[...]
Maschinen/Ausrüstung/Fahrzeuge	[...]
Gesamt	49 800 000

- (30) Am 28. Dezember 2005 unterzeichnete Breton einen Liefervertrag mit M.A.L. im Wert von 36 800 000 EUR über den Verkauf der erforderlichen Ausrüstung für die geplante Produktion, eine einfache (non-exclusive) Lizenz für die Herstellung der genannten Erzeugnisse, die Bereitstellung des erforderlichen Know-hows, Mitarbeiter-Fortbildung für M.A.L. und Dienste im Zusammenhang mit der kalten und heißen Prüfung der künftigen Fabrik.

2.3. Finanzierung

- (31) Das Vorhaben wird aus Eigenmitteln und über ein Bankdarlehen finanziert, ergänzt durch die beantragten Fördermittel:

Quelle	Betrag (EUR) Nennwert
Eigenmittel („Genussrechtskapital“)	7 000 000
(Privates) Bankdarlehen — (76 % besichert durch staatliche Bürgschaften)	22 708 800
Zuschuss im Rahmen der GA-Regelung	9 705 500
Investitionszulage	10 385 800
Gesamt	49 800 000

- (32) Wie von den deutschen Behörden bei Gewährung der Bürgschaft für das von der Hypo Alpe-Adria AG an die M.A.L. gewährte Darlehen verlangt, hat Breton sich bereit erklärt, M.A.L. weitere 1 000 000 EUR zu überlassen, sollte dies im Verlauf des Investitionsvorhabens erforderlich werden.

2.4. Rechtsgrundlage

- (33) Als Rechtsgrundlage für die Regionalbeihilfe und den KMU-Aufschlag wurden angegeben:

- Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘⁽⁹⁾ (GA-Regelung),
- Investitionszulagengesetz im Jahr 2005 (nachstehend: ‚IZ-Regelung‘)⁽¹⁰⁾,
- Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin Ost⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ vom 6. Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II des 31. Rahmenplans zur GA. Die jüngste Verlängerung dieser Regelung wurde durch die Entscheidung der Kommission über die Beihilfe N 642/02 vom 1. Oktober 2003 (ABl. C 284 vom 27.11.2003, S. 2) genehmigt.

⁽¹⁰⁾ Durch die Entscheidung N 142a/04 der Kommission vom 19. Januar 2005 genehmigt (ABl. C 235 vom 23.9.2005, S. 4).

⁽¹¹⁾ Durch die Entscheidung N 297/91 der Kommission vom 15. Juni 1991 genehmigt.

2.5. Art/Höhe der Beihilfe und Beihilfeintensität

- (34) Zum Zeitpunkt der Anmeldung beabsichtigte Deutschland, M.A.L. im Rahmen der oben genannten Regelungen Beihilfen in einer Gesamthöhe von max. 20 177 593 EUR, d. h. 42,03 % der förderfähigen Kosten von 48 000 000 EUR, zu gewähren⁽¹²⁾.
- (35) Die Beihilfen sollen in Form eines unmittelbaren Investitionszuschusses in Höhe von 9 705 500 EUR auf Grundlage der GA-Regelung und in Form einer Investitionszulage in Höhe von max. 10 385 800 EUR im Rahmen der IZ-Regelung gewährt werden.
- (36) Außerdem werden die deutschen Behörden im Rahmen des Programms für unmittelbare Bürgschaften eine Bürgschaft für 76 % eines von der Hypo-Alpe Adria-Bank AG gewährten privaten Bankdarlehens über 22 708 800 EUR übernehmen. Der Beihilfebetrags der Bürgschaft beläuft sich auf 86 293 EUR⁽¹³⁾.
- (37) Im Gesamtbeihilfebetrags ist ein KMU-Aufschlag in Höhe von 15 % enthalten, was 7 200 000 EUR entspricht. Mit Schreiben vom 19. Mai 2008 teilte Deutschland der Kommission mit, dass der KMU-Aufschlag auf Grundlage der IZ-Regelung gewährt wird und auf Grundlage der GA-Regelung bereits ein Regionalbeihilfebetrags in Höhe von 7 764 400 EUR ausgezahlt wurde. Vor diesem Hintergrund werde Deutschland die Beihilfeintensität (ohne Aufschläge) für Großunternehmen im Rahmen der IZ-Regelung (12,5 %) auf bis zu 25 % (wie für KMU zulässig) erhöhen, sofern die Kommission den KMU-Aufschlag für M.A.L. genehmigt.

3. BEIHLFERECHTLICHE WÜRDIGUNG

- (38) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999⁽¹⁴⁾ enthält die Entscheidung über die Einleitung eines förmlichen Prüfverfahrens eine Zusammenfassung der wesentlichen Sach- und Rechtsfragen, eine vorläufige Würdigung des Beihilfecharakters der geplanten Maßnahme durch die Kommission und Ausführungen über ihre Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt.

3.1. Anmeldungspflicht

- (39) Da erstens die förderfähigen Gesamtkosten des M.A.L.-Vorhabens 48 000 000 EUR betragen und die Netto-beihilfeintensität 50 % der in dieser Region anwendbaren Beihilfeintensität übersteigt und zweitens die Brutto-beihilfe 15 000 000 EUR beträgt, werden mit dem Vorhaben die Schwellenwerte gemäß Artikel 6 der KMU-Verordnung überschritten, was zur Einzelanmeldungspflicht führt. Deutschland hat den KMU-Aufschlag vor seiner Anwendung angemeldet und ist somit seiner verfahrensrechtlichen Pflicht nachgekommen.

⁽¹²⁾ Im GA-Bescheid zählen die Kosten für Grundstück in Höhe von 1 800 000 EUR nicht zu den förderfähigen Kosten.

⁽¹³⁾ Gemäß der genehmigten und bis 2006 angewendeten Bürgschaftsregelung beläuft sich der Beihilfewert einer Bürgschaft auf 0,5 % der verbürgten Summe. Bei einer verbürgten Summe in Höhe von 17 258 612 EUR beläuft sich die Beihilfe auf 86 293 EUR. Ausgedrückt als Prozentsatz der Gesamtinvestition von 48 000 000 EUR beträgt die Beihilfe 0,17 %.

⁽¹⁴⁾ ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.

(40) Gemäß ihrer Entscheidungspraxis⁽¹⁵⁾ beschränkt die Kommission ihre Würdigung in Fällen, in denen lediglich der KMU-Aufschlag angemeldet wurde, auf die Frage, ob der Beihilfeempfänger als KMU eingestuft werden kann und Anspruch auf den KMU-Aufschlag von höchstens 15 % gemäß Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b der KMU-Verordnung hat. Es liegen keine branchenspezifischen Gründe vor, den KMU-Aufschlag nicht zu gewähren.

3.2. Vereinbarkeit/Würdigung der Kriterien für den KMU-Aufschlag

(41) Nach Auffassung Deutschlands ist M.A.L. Empfänger des KMU-Aufschlags. Deutschland erklärte, bei dem Unternehmen handele es sich um ein KMU im Sinne der KMU-Empfehlung.

(42) In Artikel 2 des Anhangs zur KMU-Empfehlung werden kleine und mittlere Unternehmen definiert als Unternehmen:

- die weniger als 250 Personen beschäftigen, und
- einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen und/oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

(43) Um zu ermitteln, ob diese Schwellenwerte eingehalten werden, muss die Kommission zunächst festlegen, welche Daten zugrunde zu legen sind. Dies hängt davon ab, ob es sich bei M.A.L. um ein ‚eigenständiges‘, ein ‚verbundenes‘ oder ein ‚Partnerunternehmen‘ im Sinne von Artikel 3 des Anhangs zur KMU-Empfehlung handelt.

3.2.1. Eigenständiges Unternehmen?

(44) Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags stützt sich bei der Definition des Beihilfeempfängers auf den Begriff des Unternehmens. Gemäß Europäischem Gerichtshof⁽¹⁶⁾ muss es sich bei dem ‚Unternehmen‘ nicht unbedingt um eine bestimmte juristische Person handeln, sondern es kann eine wirtschaftliche Gruppe von Gesellschaften sein, die wesentlich stärker ist als ein einzelnes KMU.

(45) Um zu entscheiden, ob M.A.L. ein eigenständiges Unternehmen ist oder mit einem anderen Unternehmen eine wirtschaftliche Gruppe bildet (‚Partnerunternehmen‘ oder ‚verbundenes‘ Unternehmen), sind verschiedene Faktoren zu prüfen. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Anhangs zur KMU-Empfehlung handelt es sich um ‚Partnerunternehmen‘, wenn ein Unternehmen (vorgeschaltetes Unternehmen) — allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen — 25 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen Unternehmens

(nachgeschaltetes Unternehmen) hält. Um ‚verbundene Unternehmen‘ handelt es sich gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c des Anhangs zur KMU-Empfehlung, wenn ein Unternehmen gemäß einem mit dem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt ist, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben.

(46) Deutschland hat Angaben zu M.A.L. übermittelt, die der Feststellung dienen, ob ein anderes Unternehmen mit M.A.L. gemeinsam eine wirtschaftliche Gruppe bildet.

(47) Diesen Informationen zufolge ist Herr Gratz alleiniger Anteilseigner (100 %) von M.A.L.

(48) Ferner teilte Deutschland der Kommission mit, dass M.A.L. von der sog. ‚Initiatorengruppe Artolith‘ gegründet wurde und an Breton für das von diesem Unternehmen überlassene Genussrechtskapital in Höhe von 7 000 000 EUR Genussrechte emittiert hat.

(49) Um festzustellen, ob es sich bei M.A.L. um ein eigenständiges Unternehmen handelt, wird die Kommission daher zunächst die Verbindungen zwischen M.A.L. und der ‚Initiatorengruppe Artolith‘ und anschließend die Verbindungen zwischen M.A.L. und Breton prüfen.

3.2.1.1. M.A.L. und die ‚Initiatorengruppe Artolith‘

(50) Die ‚Initiatorengruppe Artolith‘ bestand ursprünglich aus vier natürlichen Personen (siehe Schaubild unter Randnummer 27 dieser Entscheidung: Initiatoren 1-4).

(51) Initiator 1 [...] hält 100 % der Anteile an M.A.L. Die Initiatoren 2 und 3 haben das Recht, zu je 33 % an einer etwaigen Kapitalerhöhung von M.A.L. teilzunehmen. Wie Deutschland der Kommission mitteilte, halten die Initiatoren 1-3 je 33 % der Anteile an ABI, einem Unternehmen, das zur Entwicklung und Herstellung von Naturharz aus erneuerbaren Quellen gegründet wurde. Zum Zeitpunkt der Anmeldung war ABI nicht auf dem Markt aktiv, so dass sich der Umsatz auf 0 belief und das Unternehmen keine Mitarbeiter hatte. Deutschland bestätigte, etwaige zukünftige Geschäfte zwischen ABI und M.A.L. würden nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (*arms-length principle*) abgewickelt.

(52) Initiator 4 ist später aus der Initiatorengruppe ausgeschieden und wird sich um den künftigen Vertrieb der M.A.L.-Erzeugnisse in den USA kümmern. Deutschland bestätigte, dass zwischen Initiator 4 und dem Netz von Breton in den USA keine Verbindungen bestehen.

(53) Selbst wenn Initiator 1 [...], einziger Gesellschafter von M.A.L., 33 % der Anteile an ABI hält, kann durch eine natürliche Person keine Partnerschaft zwischen zwei Unternehmen entstehen. Auch sind die Initiatoren 2 und 3, die je 33 % der Anteile an ABI halten, abgesehen von ihrem Recht zur Teilnahme an einer etwaigen Kapitalerhöhung von M.A.L., in keiner anderen Form an M.A.L. beteiligt und stellen kein Eigenkapital.

⁽¹⁵⁾ Sache N 324/04, Sache N 457/04, N 560/04 und Sache N 122/05: Würde die Einzelanmeldungspflicht gemäß Randnummer 3.13 der Verlängerungsentscheidung dahingehend ausgelegt, dass die Kommission eine vollständige Würdigung der Regionalbeihilfe (einschließlich der Frage, ob der Ausgangsbetrag die geltende Obergrenze nicht überschreitet und ob die Beihilfe auf der Grundlage der genehmigten Regelungen gewährt wird) vornehmen müsste, würde dies auf eine Benachteiligung der KMU gegenüber Großunternehmen hinauslaufen, da Großunternehmen bei gleichen förderfähigen Investitionskosten Beihilfen von bis zu 35 % dieser Kosten ohne Einzelanmeldungspflicht erhalten könnten.

⁽¹⁶⁾ Rechtssache 323/82, Urteil vom 14. November 1984, Intermills/Kommission, Slg. 3809.

- (54) Unter diesen Umständen scheint durch die ‚Initiatorengruppe Artolith‘ keine Partnerschaft im Sinne von Artikel 3 des Anhangs zur KMU-Empfehlung zwischen M.A.L. und ABL entstehen zu können.

3.2.1.2. M.A.L. und Breton

- (55) Am 22. Dezember 2005 unterzeichneten M.A.L. und Breton einen Genussrechtskapital-Vertrag, demzufolge M.A.L. für das von Breton überlassene Genussrechtskapital in Höhe von 7 000 000 EUR Genussrechte an dieses Unternehmen emittiert hat.
- (56) Die Frage, ob spezifische Formen von Mezzanin-Kapital Eigenkapital darstellen oder vielmehr als Verbindlichkeiten (Darlehen) einzustufen sind, ist in den Rechtsvorschriften verschiedener Mitgliedstaaten äußerst uneinheitlich geregelt. Auch innerhalb einzelner Mitgliedstaaten gehen Banken ziemlich unterschiedlich mit Mezzanin-Kapital um.
- (57) Wie es scheint, hat Mezzanin-Kapital den Charakter eines hybriden Finanzierungsinstruments, das sich flexibel zwischen reinem Eigenkapital und reinen Verbindlichkeiten ansiedelt. Es handelt sich dabei nicht um ein eigenständiges Finanzierungsinstrument — wie Darlehen oder Aktien — sondern um eine hybride Finanzierungsform, in deren Rahmen verschiedene langfristige Instrumente — wie u. a. das oben genannte Genussrechtskapital — zum Einsatz kommen.
- (58) Mezzanin-Finanzierungsinstrumenten scheint gemein zu sein, dass sie flexibel strukturiert und in fast jeder Weise kombiniert werden können, damit genau auf die spezifischen Finanzierungsbedürfnisse von Privatunternehmen zugeschnittene Lösungen zustande kommen. Bei Höhe, Laufzeit, Fälligkeit, zeitlicher Abstimmung, Rückzahlungsweise und Vergütung scheinen große Spielräume zu bestehen.
- (59) Die Einstufung von Mezzanin-Kapital als Eigenkapital oder Verbindlichkeiten ist offenbar äußerst komplex und hängt stark von den spezifischen Klauseln des Vertrags über die jeweilige Finanzierungsmaßnahme ab. Bei Equity Mezzanine Capital (bilanziellem Eigenkapital) ist die Stellung des Anlegers in etwa dem eines Gesellschafter vergleichbar. Umgekehrt ist sie bei Debt Mezzanine Capital (bilanziellen Verbindlichkeiten) der eines Kapitalgebers vergleichbar.
- (60) Auf Grundlage der bisher verfügbaren Informationen bezweifelt die Kommission, dass es sich bei dem Genussrechtskapital-Vertrag zwischen M.A.L. und Breton um ein reines Darlehen handelt und keine Partnerschaft oder Verbindungen im Sinne von Artikel 3 des Anhangs zur KMU-Empfehlung zwischen den Unternehmen entstehen. Die Zweifel beruhen auf den Angaben in der Bilanz von M.A.L., im Genussrechtskapital-Vertrag, im Liefervertrag und im Bürgschaftsvertrag.

Bilanz von M.A.L.

- (61) In der einschlägigen, nach deutschen Rechtsvorschriften erstellten Bilanz von M.A.L. für 2005 wird das Genussrechtskapital (7 000 000 EUR) von Breton als Eigenkapital

ausgewiesen und macht über 25 % des Eigenkapitals von M.A.L. aus, das sich Ende 2005 auf 8 552 020 EUR belief. Unter diesen Umständen könnten die beiden Unternehmen im Sinne von Artikel 3 des Anhangs zur KMU-Verordnung als Partnerunternehmen oder, angesichts der besonderen vertraglichen Verbindungen zwischen M.A.L. und Breton, sogar als verbundene Unternehmen betrachtet werden.

Genussrechtskapital-Vertrag zwischen M.A.L. und Breton

- (62) Das Genussrechtskapital wird auf unbegrenzte Zeit überlassen; der Vertrag kann frühestens zum 31. Dezember 2015 beendet werden, wenn der Darlehensvertrag zwischen Hypo Alpe-Adria AG und M.A.L. ausläuft, und es gilt eine Kündigungsfrist von zwei Jahren.
- (63) Im Falle eines Jahresüberschusses von M.A.L. erhält Breton eine ertragsunabhängige Vergütung in Höhe von jährlich 3,5 % sowie 2,5 % des Ertrags von M.A.L. vor Zinsen und Steuern. Im Falle eines Jahresfehlbetrags wird Breton an den Verlusten von M.A.L. beteiligt.
- (64) Im Falle eines Jahresfehlbetrags steht das Genussrechtskapital nicht nur hinter allen anderen Gläubigern der M.A.L., sondern selbst hinter dem Stammkapital der M.A.L. zurück.

Liefervertrag zwischen M.A.L. und Breton

- (65) Neben dem Genussrechtskapital-Vertrag unterzeichnete M.A.L. am 28. Dezember 2005 mit Breton einen Vertrag über die Lieferung von Maschinen, Ausrüstung und erforderlichem Know-how für die Steinplattenherstellung im Wert von 36 800 000 EUR, der zu den förderfähigen Kosten gerechnet wurde.
- (66) M.A.L. muss sich in seinen Werbeanzeigen, Marketingstrategien und auf seiner Website auf Warenzeichen und Technologie von Breton beziehen, so dass das Interesse von Breton an der Präsenz seiner Technologie und seiner Erzeugnisse auf dem deutschen Markt als weitere Verbindung zwischen den beiden Unternehmen gewertet werden könnte.

Bürgschaftsvertrag zwischen M.A.L., Deutschland und Hypo Alpe-Adria AG

- (67) Die deutschen Behörden, die für die Bürgschaft für das von der Hypo Alpe-Adria AG an die M.A.L. gewährte Darlehen zuständig sind, machten es Breton zur Auflage, weiteres Kapital in Höhe von 1 000 000 EUR zu überlassen, sollte dies im Zusammenhang mit dem Vorhaben erforderlich werden (was von Breton akzeptiert wurde).
- (68) Angesichts dieser engen Verbindungen zwischen M.A.L. und Breton hat die Kommission Bedenken hinsichtlich der Einstufung von M.A.L. als eigenständiges Unternehmen im Sinne von Artikel 3 des Anhangs zur KMU-Empfehlung, auch wenn Breton lediglich über Informations- und nicht über Stimmrechte verfügt und eine Umwandlung der Genussrechte in Gesellschaftsanteile nicht möglich ist.

3.2.1.3. M.A.L. und SFC

- (69) Während des vorläufigen Prüfverfahrens teilte Deutschland der Kommission mit, Breton habe sein Genussrechtskapital an die schweizerische Firma SFC verkauft, die nach Auffassung Deutschlands den institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c⁽¹⁷⁾ des Anhangs zur KMU-Empfehlung zuzurechnen ist.
- (70) Im Allgemeinen beurteilt die Kommission einen Fall auf Grundlage der Angaben zum Anmeldezeitpunkt. Spätere Änderungen werden normalerweise nur dann berücksichtigt, wenn sonst eine vollständige Beurteilung der wirtschaftlichen Situation zum Anmeldezeitpunkt nicht möglich wäre. Auf diese Weise verhindert die Kommission die Umgehung der KMU-Definition. Ist ein Unternehmen bereits zum Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung kein KMU im Sinne der KMU-Empfehlung, bezweifelt die Kommission sehr, dass nachträgliche Änderungen, die der Kommission nach der ursprünglichen Anmeldung mitgeteilt werden, dem Unternehmen den KMU-Status verleihen können. Nach Auffassung der Kommission ist zu beachten, dass die Finanzstruktur des Beihilfempfängers möglicherweise künstlich manipuliert wird, damit der Förderbetrag steigt. Sollte dies der Fall sein, lässt die Kommission die nach der Anmeldung erfolgten Änderungen unberücksichtigt.
- (71) Da Deutschland den Vertrag zwischen Breton und SFC über den Verkauf des Genussrechtskapitals an SFC nicht übermittelt hat, konnte die Kommission nicht feststellen, ob es sich bei SFC wirklich um einen institutionellen Anleger im Sinne der KMU-Empfehlung handelt. Und selbst wenn SFC als institutioneller Anleger anzusehen wäre, kann die Kommission nicht ausschließen, dass SFC als Treuhänder (Trustee) für Breton agierte. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen kann die Kommission nicht ausschließen, dass Breton nicht auf bestimmte Weise von dem KMU-Aufschlag profitieren wird (z. B. durch höhere Vergütung von SFC, wenn M.A.L. den KMU-Aufschlag erhält), denn es liegen keine Angaben über den Verkaufspreis der Genussrechte oder etwaige im Vertrag über den Verkauf der Genussrechte enthaltene Bedingungen vor. Der Verkauf der Genussrechte von Breton an SFC hat nach Auffassung der Kommission daher keine Auswirkungen auf die Bedenken hinsichtlich des KMU-Status von M.A.L.

3.2.2. Finanzielle Schwellenwerte und Mitarbeiterzahlen

- (72) Im Rahmen der Prüfung, ob es sich bei einem Unternehmen um ein KMU handelt und ob es den KMU-Aufschlag erhalten darf, berücksichtigt die Kommission bei Berechnung der finanziellen Schwellenwerte und Mitarbeiterzahlen alle Partnerunternehmen und verbundenen Unternehmen. Gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Anhangs zur

KMU-Empfehlung erfolgt die Anrechnung bei Partnerunternehmen proportional zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile zugrunde gelegt wird) und beträgt bei verbundenen Unternehmen 100 %.

- (73) Wie oben dargelegt, bezweifelt die Kommission, dass es sich bei M.A.L. um ein eigenständiges Unternehmen handelt; vielmehr scheint M.A.L. ein Partnerunternehmen von Breton oder ein mit Breton verbundenes Unternehmen zu sein. Bei Berechnung der KMU-Schwellenwerte sollte die Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs zur KMU-Empfehlung daher auch die Mitarbeiterzahl und den Umsatz/die Bilanz von Breton und der Gruppe, der Breton angehört (also SIGEP), berücksichtigen.
- (74) Bei Prüfung der Frage, ob es sich bei dem Beihilfempfänger um ein KMU handelt, beziehen sich die Daten, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen werden, gemäß Artikel 4 des Anhangs zur KMU-Empfehlung auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Bei einem neu gegründeten Unternehmen wie M.A.L., das noch keinen Abschluss für einen vollständigen Rechnungszeitraum vorlegen kann, werden die entsprechenden Werte im Geschäftsjahr 2005 nach Treu und Glauben geschätzt. Bei Breton und SIGEP jedoch handelt es sich nicht um neu gegründete Unternehmen, so dass bei der Berechnung der gemeinsamen Mitarbeiterzahlen und Finanzdaten der letzte vollständige Rechnungszeitraum herangezogen wird. Da der KMU-Aufschlag 2006 angemeldet wurde, handelt es sich beim letzten vollständigen Rechnungszeitraum, für den die betreffenden etwaigen Partnerunternehmen/verbundenen Unternehmen einen Abschluss vorlegen können, um das Jahr 2005⁽¹⁸⁾.
- (75) Auf Grundlage der von Deutschland für 2005 übermittelten Angaben scheint der für den KMU-Status geltende Schwellenwert von 43 Mio. EUR Bilanzsumme für M.A.L. und seine Partnerunternehmen/verbundenen Unternehmen überschritten zu sein, da 2005 die Bilanzsumme von M.A.L. geschätzte 37 020 000 EUR, die von Breton 129 492 024 EUR und diejenige von SIGEP 129 747 208 EUR beträgt. Gemäß Artikel 6 Absatz 3 des Anhangs zur KMU-Empfehlung werden den Daten für ein Unternehmen, das Partnerunternehmen/verbundene Unternehmen hat, die Daten für diese Unternehmen anteilmäßig (bei Partnerunternehmen) bzw. zu 100 % (bei verbundenen Unternehmen) hinzugerechnet, sofern diese Daten noch nicht durch Konsolidierung erfasst sind.
- (76) Auch der Schwellenwert für die Mitarbeiterzahl scheint bei Einbeziehung der beiden Partnerunternehmen/verbundenen Unternehmen überschritten zu werden: M.A.L. hatte 2005 vier Mitarbeiter; auf Grundlage der vorliegenden Informationen scheint Breton 2005 über 400 Mitarbeiter beschäftigt zu haben.

⁽¹⁷⁾ Diesem Artikel zufolge gilt ein Unternehmen weiterhin als eigenständig, auch wenn der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um einen institutionellen Anleger handelt und unter der Bedingung, dass dieser nicht im Sinne von Absatz 3 einzeln oder gemeinsam mit dem betroffenen Unternehmen verbunden ist. Unternehmen sind verbunden, wenn ein Unternehmen gemäß einem mit dem anderen Unternehmen abgeschlossenen Vertrag berechtigt ist, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben. Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich der Anleger nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischt.

⁽¹⁸⁾ Artikel 2 Absatz 2 des Anhangs zur KMU-Empfehlung lautet: „Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2 genannten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert bzw. erwirbt es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens bzw. eines Kleinunternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt; dieser Artikel kommt jedoch nicht zum Tragen, da für vorausgehende Jahre keine Angaben verfügbar sind.“

- (77) Die in der KMU-Empfehlung vorgegebenen Schwellenwerte scheinen somit weit überschritten zu werden, wenn es sich bei M.A.L. und Breton um Partnerunternehmen/verbundene Unternehmen handelt.

4. SCHLUSSFOLGERUNG

- (78) Die Kommission bezweifelt nach vorläufiger Prüfung, dass es sich bei M.A.L. um ein KMU im Sinne der KMU-Empfehlung handelt. M.A.L. und Breton scheinen eine ‚wirtschaftliche Einheit‘ zu bilden. Die Kommission ist nicht in der Lage, anhand der vorliegenden Angaben eine Entscheidung über den KMU-Status von M.A.L. zu treffen und hält eine eingehendere Prüfung des Status von M.A.L. für erforderlich. Wenn die Kommission im Rahmen der vorläufigen Prüfung nicht alle Schwierigkeiten bei der Prüfung der Frage, ob die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, ausräumen kann, muss sie alle sachdienlichen Konsultationen führen und daher das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einleiten. Dadurch erhalten Dritte, auf die sich die Gewährung der Beihilfe auswirken kann, Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Kommission wird die Maßnahme sowohl unter Berücksichtigung von Angaben des betreffenden Mitgliedsstaats als auch der von Dritten übermittelten Informationen prüfen und dann ihre endgültige Entscheidung erlassen.
- (79) Diese Prüfung greift der Frage des KMU-Status von M.A.L. in keiner Weise voraus.

5. ENTSCHEIDUNG

- (80) Die Kommission fordert Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens seine Stellungnahme abzugeben und alle Informationen zu übermitteln, die für die Beurteilung der Bedenken hinsichtlich der Beziehungen zwischen M.A.L. und Breton sachdienlich sein könnten. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich eine Kopie dieses Schreibens an den potenziellen Beihilfeempfänger weiterzuleiten.
- (81) Die Kommission verweist Deutschland auf die aussetzende Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 des EG-Vertrags sowie auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999, wonach alle unrechtmäßig gewährten Beihilfen vom Empfänger zurückgefordert werden können.
- (82) Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schreibens im *Amtsblatt der Europäischen Union* von der Beihilfesache in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie Beteiligte in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum *Amtsblatt der Europäischen Union* und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung abzugeben.»

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5345 — Terex Corporation/Fantuzzi Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 268/09)

1. In data 15 ottobre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 ed a seguito del rinvio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Terex Corporation («Terex», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo sul gruppo Fantuzzi («Fantuzzi», Lussemburgo/Italia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Fantuzzi: attrezzature per lo spostamento dei container,
- per Terex: produttore di una vasta gamma di attrezzature per il settore delle costruzioni, dello sviluppo di infrastrutture, estrazione, riciclaggio, incluso attrezzature per lo spostamento dei container.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5345 — Terex Corporation/Fantuzzi Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.